

STATUTO
CATTOLICA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Titolo I
DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO SOCIALE - DURATA

Art. 1

La Società è denominata **“CATTOLICA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA”**.

La sede sociale è in Molfetta (BA). Il consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, sedi amministrative e uffici di rappresentanza.

Art. 2

La Società con esclusione di ogni forma di raccolta del risparmio esercita il credito e fornisce servizi ai propri soci, ispirandosi ai principi della cooperazione e della mutualità, avvalendosi, a preferenza, delle strutture della partecipata Banca Cattolica S.p.A (incorporata da Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A), della quale detiene ed amministra la partecipazione e con rinuncia alle funzioni di direzione e coordinamento della stessa Banca Cattolica S.p.A (incorporata da Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A). La Società non può esercitare direttamente l'impresa bancaria ma può contrarre debiti con le società partecipate o ricevere dalle stesse garanzie per importi non superiori al dieci per cento del proprio patrimonio, mentre il valore complessivo di detti debiti e garanzie non può superare il venti per cento del patrimonio medesimo.

Il credito concesso ad ogni singolo socio non potrà superare globalmente lo 0,10 per cento del patrimonio della Società.

La Società può esercitare, salvo quanto disposto nei precedenti commi, le seguenti attività:

- a) prestare garanzie sia personali che reali a favore della Banca Cattolica S.p.A (incorporata da Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A), ovvero a favore di eventuali altri enti creditizi o terzi in genere, per obbligazioni contratte dai soci;
- b) offrire assistenza e prestare servizi alle imprese, con preferenza per quelle socie, operanti nel territorio dell'Italia meridionale;
- c) compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie e consentite dalle leggi vigenti e dal presente statuto ed utili per il conseguimento degli scopi sociali.

La Società non potrà comunque assumere partecipazioni superiori all'1 per cento del capitale con diritto di voto in enti creditizi diversi dalla predetta Banca Cattolica S.p.A (incorporata da Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A), né partecipazioni di controllo in altre società o imprese, ad eccezione di quelle direttamente funzionali al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100. È consentita la proroga.

Titolo II

PATRIMONIO – AZIONI - SOCI

Art. 4

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal capitale sociale;
- 2) dalla riserva ordinaria;
- 3) dalla riserva straordinaria;
- 4) da ogni altra riserva o fondo comunque denominati.

Art. 5

Il capitale sociale è variabile ed è determinato dal numero delle azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi), complessivamente sottoscritte dai soci.

L'azione è indivisibile. Non è consentita l'intestazione dell'azione in capo a più persone.

Il socio non può possedere un numero di azioni il cui valore nominale superi euro 100.000 (centomila).

Se una o più azioni diventano di proprietà di più persone, non è consentito il trasferimento finché non sia stato designato un unico titolare che sia già socio o che venga ammesso come socio.

Il certificato azionario viene sottoscritto dal presidente, ovvero in caso di suo impedimento da chi ne esercita le funzioni, ed è consegnato al titolare dietro richiesta scritta dello stesso.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato azionario, la Società provvede, a spese del socio interessato, alla emissione di un duplicato.

La Società può acquistare o rimborsare azioni nel rispetto dell'art. 2529 cod. civ.; le somme dovute al socio sono tenute a sua disposizione in un conto infruttifero. In caso di rimborso, il socio deve consegnare senza indugio alla Società le azioni eventualmente in suo possesso, per l'annullamento delle stesse. L'annullamento ha in ogni caso luogo 30 giorni dopo l'intimazione a consegnare le azioni, inviata per lettera raccomandata al socio.

Il pegno ed ogni altro vincolo sulle azioni produce effetti nei confronti della Società dal momento in cui il vincolo stesso, preventivamente autorizzato dal consiglio di amministrazione, è annotato sul libro dei soci. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in assemblea e il diritto di opzione restano comunque esercitabili esclusivamente dal socio.

Alla Società è riconosciuto, a garanzia di ogni suo credito nei confronti del socio, diretto o indiretto, anche non liquido, diritto di ritenzione sulle azioni del socio medesimo che si trovino presso la Società. In caso di inadempimento del socio, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del socio, oppure da essa acquistate o rimborsate, imputando la relativa somma in compensazione del proprio credito fino a concorrenza dello stesso.

Art. 6

Chi intende diventare socio deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dalla Società, dichiarando di accettare tutte le norme dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione.

Sull'ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, con delibera comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla domanda. In caso di diniego, la delibera è motivata.

Il trasferimento di azioni può aver luogo anche per girata del certificato azionario ed ha effetto nei confronti della Società se autorizzato dal consiglio di amministrazione nel rispetto dell'art. 2530

cod. civ.. Nelle more della decisione del consiglio, il cessionario può esercitare soltanto i diritti aventi contenuto patrimoniale.

Non può diventare socio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito non riabilitato, l'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e chi abbia riportato condanna che importi interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 7

Su proposta degli amministratori, l'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, determina il sovrapprezzo delle azioni che il nuovo socio è tenuto a versare in aggiunta all'importo delle azioni stesse.

Il consiglio di amministrazione, per ciascun esercizio sociale, determina altresì l'importo che il socio è tenuto a corrispondere alla Società per le spese dalla stessa sostenute in occasione delle operazioni di ammissione a socio. L'importo riscosso è imputato al conto economico dell'esercizio.

Art. 8

La qualità di socio si acquisisce con l'iscrizione nel libro dei soci, previo il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'importo di cui all'art. 7, comma 2.

Ad ogni effetto, il domicilio del socio, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello dichiarato nella domanda di ammissione o al momento dell'acquisizione delle azioni da altro socio, ovvero quello successivamente comunicato per iscritto alla Società.

Il socio diverso dalle persone fisiche deve designare per iscritto la persona autorizzata a rappresentarlo.

Il minore può essere ammesso a socio su richiesta di chi esercita la sua potestà, purché figlio di socio, ovvero in caso di successione "mortis causa" da socio. Il rappresentante legale del minore lo sostituisce in tutti i rapporti con la Società ma non è eleggibile, se non in quanto a sua volta socio, alle cariche sociali.

Per l'esercizio del voto in assemblea e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che l'acquisizione della qualità di socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui è convocata l'assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto.

Art. 9

Il socio partecipa all'assegnazione del dividendo intero sin dal primo anno, qualunque sia l'epoca del pagamento della sua quota azionaria, salvo il rimborso degli interessi di conguaglio dal 1° gennaio sino al giorno della sottoscrizione e nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione.

I dividendi non richiesti entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono e restano nel patrimonio della Società.

Art. 10

Il socio può recedere dalla Società nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Il socio può essere escluso, nei modi stabiliti dalla legge, oltre che nei casi dalla stessa previsti: a) nel caso in cui abbia costretto la Società ad atti giudiziari per ottenere l'adempimento delle obbligazioni contratte; b) nel caso in cui si sia reso responsabile di atti dannosi per l'interesse della Società o per il prestigio della stessa.

In caso di morte del socio, le azioni ad esso intestate sono rimborsate agli aventi causa, salvo che gli stessi – entro il termine di dodici mesi dall'apertura della successione – ne chiedano al Consiglio di amministrazione il trasferimento a loro nome e questo sia loro accordato. Nelle more, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che in tale qualità non è eleggibile alle cariche sociali.

In tutti i casi previsti ai precedenti commi, il rimborso delle azioni avviene nel rispetto dell'art. 2535 cod. civ. La liquidazione avviene in base al Patrimonio Netto risultante dal bilancio.

Le somme dovute all'avente diritto sono tenute a sua disposizione in un conto infruttifero.

Titolo III **ORGANI DELLA SOCIETA'**

Art. 11

Gli organi della Società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio sindacale.

Art. 12

L'assemblea è convocata in sede ordinaria e straordinaria.

L'assemblea in sede ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione in Molfetta o in altro luogo in Italia, mediante avviso indicante il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso negli uffici della Società. La seconda convocazione è indetta con lo stesso avviso che convoca la prima, purché per un giorno non successivo al trentesimo da quello fissato per la prima convocazione.

Art. 13

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno un decimo dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno un decimo dei soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un trentesimo dei soci.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea soltanto mediante delega rilasciata ad altro socio, non amministratore, né sindaco, né dipendente della Società o di società controllata.

La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione e non può essere rilasciata in bianco; sulla stessa deve risultare espressamente indicato il nome del rappresentante. La delega deve essere autenticata dal presidente della Società o da uno o più soci eventualmente delegati dal consiglio di amministrazione a seguito di proposta del presidente, ovvero da un notaio. Ogni socio può rappresentare sino a dieci soci ai sensi dell'art. 2539 cod. civ.

Art. 14

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle sue azioni.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. Le astensioni si considerano voti contrari.

La nomina alle cariche sociali avviene, per schede segrete, a maggioranza relativa; l'assemblea può anche, con il consenso della maggioranza assoluta dei presenti, effettuare le votazioni per alzata e seduta. Nel caso di nomina di amministratori e sindaci, in ipotesi di parità dei voti, si considera eletto il più anziano di età.

Art. 15

Qualora l'assemblea sia chiamata a deliberare in ordine alla modifica dell'oggetto sociale, per la validità della sua costituzione è necessaria, tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Per la validità della delibera è necessaria, tanto in prima che in seconda convocazione, la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. Identici quorum costitutivi e deliberativi sono necessari per la modifica della regola contenuta nel presente comma.

Qualora l'assemblea sia chiamata a deliberare in ordine allo scioglimento anticipato della Società, alla trasformazione della Società o alla fusione della Società, per la validità della sua costituzione è necessaria, tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

Art. 16

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente. In assenza di entrambi, il presidente del collegio sindacale invita l'assemblea a nominare la persona destinata a presiedere.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina il segretario e due scrutatori.

In caso di assemblea straordinaria, le funzioni di segretario sono assunte da un notaio.

Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per:

- verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- regolare lo svolgimento dell'assemblea;
- accertare l'esito delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea è firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio, nonché dai due scrutatori. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Il presidente può rilasciare ai soci estratti del predetto libro.

Art. 17

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da nove membri eletti dall'assemblea e scelti tra i soci persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Le cariche di amministratore sono cumulabili nel limite massimo di sette.

In presenza di soci sovventori a questi spetta eleggere due dei nove consiglieri. Detti consiglieri devono essere scelti tra i soci sovventori persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci sovventori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel limite di tre mandati consecutivi. In via di disciplina transitoria, il primo dei tre mandati deve in ogni caso considerarsi quello che ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio 2004.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri il presidente ed un vice presidente con funzioni vicarie.

Il presidente esercita le proprie funzioni ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. e può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione soltanto in casi di assoluta urgenza, con l'obbligo di darne comunicazione al consiglio nel corso della sua prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni di presidente sono assolte dal consigliere più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Il consiglio nomina un proprio segretario, di volta in volta o per periodi determinati, scelto anche fra persone non facenti parte del consiglio.

Art. 18

Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata dal collegio sindacale o da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso contenente anche l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

L'avviso deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica e deve essere spedito almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza, l'avviso può essere spedito a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica almeno due giorni prima della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter inviare o ricevere documenti sempre in tempo reale.

Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi le presiede; nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione. L'astensione equivale a voto contrario.

Delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio è redatto verbale, sottoscritto da chi presiede e dal segretario, iscritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio.

Art. 19

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la nomina e la determinazione del trattamento economico del personale;
- l'acquisto, la costruzione, l'alienazione e la permuta di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

- le cessioni di azienda e di rami di azienda;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- la predisposizione dei regolamenti previsti dall'art. 2521, ultimo comma, cod. civ.;
- l'utilizzo di fondi destinati ad iniziative a carattere culturale, sociale e scientifico;
- le modificazioni dello statuto necessarie per adeguare lo stesso a disposizioni normative.

Nel rispetto dell'art. 2381 cod. civ., il consiglio di amministrazione, per l'esecuzione delle deliberazioni e per la gestione sociale può:

- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo se nominato, ad uno o più amministratori, ivi incluso il Presidente, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
- nominare un Direttore determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare mandatarî, anche in seno al Consiglio e tra i dipendenti della Società, per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente della Società, poteri decisionali potranno essere conferiti al personale, entro contenuti limiti di importo predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado.

Le decisioni assunte in materia dai titolari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del consiglio nel corso della sua prima riunione.

Art. 20

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i propri membri, per la durata di un anno, rinnovabile di volta in volta, un comitato esecutivo composto dal presidente del consiglio, dal vice presidente e da tre consiglieri.

Al comitato esecutivo il consiglio di amministrazione può delegare, nel rispetto dell'art. 2381 cod. civ. e del presente statuto, propri poteri ed attribuzioni, determinandone i limiti.

Il comitato esecutivo si riunisce ogni volta che il presidente lo ritiene opportuno.

Il comitato nomina un proprio segretario, di volta in volta o per periodi determinati, scelto anche fra persone non facenti parte del comitato stesso.

Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza di almeno tre membri, fra i quali il presidente o il vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. L'astensione equivale a voto contrario.

Le decisioni assunte dal comitato esecutivo devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nel corso della sua prima riunione.

Art. 21

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale nomina altresì il presidente del collegio.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 cod. civ..

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è convocato dal suo presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai sindaci a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica e deve essere spedito almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza, l'avviso può essere spedito a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica almeno due giorni prima della riunione.

Il collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In assenza delle formalità di convocazione, il collegio si reputa validamente costituito qualora siano presenti tutti i suoi membri, fermo restando il diritto di ciascuno di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea, e salvo quanto stabilito dall'art. 2409 *bis*, comma 2, cod. civ., da un revisore contabile ovvero da una società di revisione.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2409 *quinquies* cod. civ..

Art. 23

Fermo restando quanto previsto dall'art. 26, ai membri del consiglio di amministrazione competono:

- un compenso annuo fisso, nella misura stabilita dall'assemblea;
- medaglie di presenza, nella misura stabilita dall'assemblea, per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, con la limitazione che in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai membri del collegio sindacale competono:

- un compenso annuo, nella misura stabilita dall'assemblea;
- medaglie di presenza, nella misura stabilita per i componenti del consiglio di amministrazione, per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, con la limitazione che in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Agli amministratori ed ai sindaci compete inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Agli amministratori investiti di particolari cariche previste dallo statuto, si applica l'art. 2389, comma 3, cod. civ..

Titolo IV RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 24

Il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio è attribuito al presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, detti poteri sono attribuiti al vice presidente e, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano di età.

Titolo V

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO - UTILI

Art. 25

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla redazione dell'inventario, del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio con gli allegati e i documenti ad esso relativi sono presentati al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio stesso.

Art. 26

L'utile netto risultante dal bilancio viene ripartito dall'assemblea come segue:

- a) alla riserva ordinaria, una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del tre per cento;
- c) ad un apposito fondo beneficenza, per essere destinato da parte del consiglio di amministrazione a scopi di assistenza, beneficenza e pubblica utilità nonché ad iniziative di carattere culturale, sociale e scientifico, una quota sino ad un massimo del due per cento;
- d) agli azionisti, nella misura fissata dall'assemblea;
- e) ai membri del consiglio di amministrazione, una quota del 5%, a disposizione del consiglio da ripartire tra i suoi componenti con criteri e modalità che lo stesso consiglio stabilirà di volta in volta. Su proposta del consiglio di amministrazione detta quota può essere ridotta;
- f) alla riserva straordinaria, ovvero alla costituzione od all'incremento di ulteriori riserve, nonché del fondo per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società nella misura fissata dall'assemblea.

Art. 27

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di amministrazione, può deliberare sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente. I criteri di ripartizione possono essere disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2521 cod. civ.

Titolo VI

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 28

In caso di scioglimento e liquidazione della Società si applicano gli articoli 2545 *duodecies*, 2545 *octidecies* e 2484 segg. cod. civ..